



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Seconda Stralcio)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8309 del 2013, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

ANCIVENETO - Associazione Regionale dei Comuni del Veneto, Comune di Padova, Comune di Verona, Comune di Treviso, Comune di Ponte nelle Alpi, Comune di Povegliano Veronese, Comune di Bovolone, Comune di Caldiero, Comune di Cessalto, Comune di Meduna di Livenza, Comune di Resana, Comune di Villa del Conte, Comune di Silea, Comune di Carbonera, Comune di Paese, Comune di Cappella Maggiore, Comune di Cadoneghe, Comune di Annone Veneto, Comune di Bassano del Grappa, Comune di Quarto d'Altino, Comune di Vallada Agordina, Comune di Erbè, Comune di Santa Maria di Sala, Comune di Marcon, Comune di Torri di Quatersolo, Comune di Thiene, Comune di Lavagno, Comune di Castelfranco Veneto, Comune di Rosà, Comune di Villaverla, Comune di Zugliano, Comune di Sorgà, Comune di Cinto Euganeo, Comune di Baone, Comune di Arquà Petrarca, Comune di Colle Umberto, Comune di Negrar, Comune di Gazzo e Comune di Rubano, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Emanuele Mazzaro, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia n. 189, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

***nei confronti***

Comune di Villorba, non costituito in giudizio;

***e con l'intervento di***

*ad adjuvandum:*

Comune di Belluno, Comune di Bolzano Vicentino, Comune di San Vendemiano, Comune di San Vito di Cadore, Comune di Este, Comune di Fumane, Comune di Brentino Belluno, Comune di Abano Terme, Comune di Montegrotto Terme, Comune di Asolo, Comune di Malcenise e Comune di Cimaldolo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Emanuele Mazzaro, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del T.a.r. Lazio in Roma, via Flaminia n. 189, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

RICORSO INTRODUTTIVO (in riassunzione):

- della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15.10.2012, pubblicata il 16.10.12 sul portale del Federalismo fiscale di detto Ministero, recante la “*metodologia seguita per la revisione delle distribuzioni comunali relative alle componenti ICI e IMU quota comune utilizzate ai fini del calcolo delle variazioni (riduzione o integrazione) del Fondo Sperimentale di Riequilibrio*”;
- delle conseguenti rideterminazioni dei dati ICI e di stima dei dati IMU, pubblicati

dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 16.10.2012 sul portale del Federalismo fiscale del MEF, unitamente alla nota metodologica di cui sopra, e della rideterminazione dei dati ICI e di stima dei dati IMU, pubblicati dal Ministero dell'Interno il 31.10.2012, con indicazione della variazione del FSR per ogni singolo Comune;

- di ogni altro atto e/o provvedimento di applicazione ai predetti, comunque connesso;

#### MOTIVI AGGIUNTI:

- della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze del 31.05.2013, recante "*Esito verifica art. 9, comma 6 bis, DL n. 174/2012 e art. 1 co. 383, L. 228/2012: nota metodologica*";

- delle conseguenti rideterminazioni dei dati ICI e di stima dei dati IMU, pubblicati dal Ministero dell'Interno in data 03.07.2013, con indicazione della variazione del FSR per ogni singolo Comune, in seguito agli esiti della verifica prescritta dall'art. 9, comma 6 bis, del d.l. n. 174/2012;

- di ogni altro atto e/o provvedimento di applicazione ai predetti comunque connesso.

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visto l'intervento *ad adjuvandum*;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento svoltasi in modalità da remoto il giorno 29 ottobre 2021 il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

#### Rilevato:

che con il ricorso introduttivo in esame, in riassunzione di ricorso proposto dinanzi al T.a.r. Veneto dichiaratosi incompetente, si impugnano gli atti individuati in epigrafe, recanti la revisione delle distribuzioni comunali relative alle componenti

ICI e IMU quota comune utilizzate ai fini del calcolo delle variazioni (riduzione o integrazione) del Fondo Sperimentale di Riequilibrio;

che con i motivi aggiunti si gravano la nota del MEF recante “*Esito verifica art. 9, comma 6 bis, DL n. 17412012 e art. 1 co. 383, L. 22812012: nota metodologica*”, nonché la rideterminazione dei dati ICI e di stima dei dati IMU, con indicazione della variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio per ogni singolo Comune, in seguito agli esiti della suddetta verifica;

Considerato:

che l’eventuale accoglimento del ricorso, con conseguente rideterminazione delle attribuzioni ai Comuni ricorrenti a valere sul Fondo Sperimentale di Riequilibrio, inciderebbe sulle attribuzioni agli altri Comuni a valere sui medesimi fondi;

che si rende, perciò, necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio, secondo quanto stabilito dall’art. 49, comma 1, c.p.a.;

che, tenuto conto dell’elevato numero di controinteressati, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a., si autorizza il ricorso ai pubblici proclami, mediante pubblicazione i) sul portale del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza locale; ii) sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Federalismo fiscale dei seguenti atti: a) la presente ordinanza; b) un estratto del ricorso introduttivo, recante il numero R.G., l’Autorità giudiziaria adita, le parti, l’oggetto con gli atti impugnati ed un sunto delle censure dedotte; c) un estratto dei motivi aggiunti, recante il numero R.G., l’Autorità giudiziaria adita, le parti, l’oggetto con gli atti impugnati ed un sunto delle doglianze dedotte; d) l’indicazione dei controinteressati, identificati in tutti i Comuni italiani;

che per tale incombenza si assegna alla parte ricorrente il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC;

che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati deve essere depositata attestazione nei successivi 15 giorni;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio):

- ordina l'integrazione del contraddittorio, autorizzando il ricorso ai pubblici proclami nei modi indicati in motivazione, assegnando alla parte ricorrente il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, anche a mezzo PEC, e quello di ulteriori 15 giorni per il deposito dell'attestazione di avvenuta notifica;
- manda al Presidente della seconda sezione del T.a.r. per la fissazione dell'udienza per la trattazione del merito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto del giorno 29 ottobre 2021, con l'intervento dei Magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**Rita Tricarico**

**IL PRESIDENTE**

**Elena Stanizzi**

**IL SEGRETARIO**